



# COMUNE DI CANOSSA

(Provincia di Reggio Emilia)

Piazza Matteotti n. 28  
42026 Ciano d'Enza (RE)  
tel. 0522/248411  
C.F. e P. IVA 00447040353  
Sito web:  
[www.comune.canossa.re.it](http://www.comune.canossa.re.it)  
PEC: [protocollo.comune.canossa@postercert.it](mailto:protocollo.comune.canossa@postercert.it)

## ORDINANZA N. 60 DEL 07/10/2025

### **OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ACCENSIONE ANTICIPATA FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE**

#### **IL SINDACO**

Vista la Legge 9 gennaio 1991, n. 10 - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 - Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 il cui Allegato A classifica il Comune di Canossa nella zona climatica E;

Visto il D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 74 - Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192., in particolare:

- l'art.4, ai sensi del quale l'attivazione degli impianti termici di climatizzazione nelle zone climatiche "E", è consentita da 15 Ottobre al 15 Aprile per una durata massima giornaliera di 14 ore con attivazione compresa dalle ore 5 alle ore 23 di ciascun giorno, ad esclusione delle fattispecie individuate ai commi 5 e 6 del medesimo articolo;
- l'art.5, oltre all'art.1 comma 6 del D.M. 6 ottobre 2022, n.383, in cui si prevede che i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria, assicurando l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati;

Tenuto conto delle temperature climatiche minime, previste anche sotto i 10 gradi, al fine di evitare possibili ripercussioni negative sulla salute delle fasce più deboli della cittadinanza, si ritiene opportuno prevedere una deroga all'accensione degli impianti di riscaldamento autorizzando, sul territorio comunale, l'accensione anticipata del riscaldamento dalla data odierna;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per autorizzare un'anticipazione dell'accensione degli impianti di riscaldamento, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di garantire le esigenze della collettività e la tutela della salute pubblica soprattutto delle fasce più deboli della popolazione quali anziani, bambini e persone in precarie condizioni di salute;

#### **AUTORIZZA**

l'accensione anticipata in deroga degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e privati dalla data odierna, per un massimo di 7 ore giornaliere e nel rispetto dell'obbligo di legge di non

**COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.**  
Documento firmato digitalmente da LUCA BOLONDI.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

superare la temperatura di +19° negli ambienti (+ 2° di tolleranza), ferme restando le altre prescrizioni di cui all'art. 9 del D.P.R. 412/93 e s.m.i..

## INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, e comunque secondo il reale fabbisogno e le necessità, ricordando l'obbligo di non superare i valori di temperatura dell'aria indicati dalla vigente normativa.

Restano valide le esclusioni ai limiti imposti dal D.M. 383/2022 previste ai commi 5 e 11 dell'art. 1 del decreto medesimo.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Canossa.

I competenti organi di vigilanza (Corpo di Polizia Locale dell'Unione Val d'Enza) sono tenuti ad adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. dell'Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

La presente viene trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale, incaricato di far eseguire i contenuti dell'ordinanza.

Canossa, li 07/10/2025

Il Sindaco  
BOLONDI LUCA  
(firma digitale)